



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23004

Data: 28/09/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell'Ufficio Campionati Hockey della Fisg relativo all'incontro (ID 22489) del campionato Junior League - under 19 disputatosi a Canazei (TN) il 17.09.2023 tra Fassa Falcons (020) e hockey Como (285)

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **S.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020)** ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **S.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020)** ai sensi dell'art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia.

Diffida inflitta al dirigente **Ongari Roberto** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

S.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020)

**Il Giudice Unico Sportivo
premesso che**

L'Ufficio campionati Hockey, con propria segnalazione, evidenziava che durante la partita del campionato Junior League – Under 19 HC Fassa Falcons – Hockey Como disputata in data 17.09.2023 e terminata con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 4-2, veniva utilizzato dalla società HC Fassa Falcon l'atleta WEBER Federico (tesserato FISG 602198) (vedasi foglio partita ufficiale), nonostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica, delle due inflitte dal Giudice Unico Sportivo con propria decisione GSP22117 dd.28.02.2023.

Si chiedevano pertanto le opportune valutazioni del caso.

Ciò premesso, dalla documentazione prodotta, emerge con chiarezza, in base alla normativa applicabile, che l'atleta in questione abbia partecipato all'incontro citato in posizione irregolare, in quanto squalificato.

Il fatto appare oggettivamente grave in quanto, pur non essendo verosimilmente riconducibile ad un comportamento intenzionale e quindi doloso da parte della società, è comunque certamente espressione di una macroscopica, quanto inescusabile negligenza, ravvisabile nella mancata verifica delle pendenze disciplinari a carico del proprio tesserato Weber.

E' infatti principio codificato quello per cui ogni sanzione disciplinare, ancorchè comminata nel corso della precedente stagione sportiva ormai ovviamente conclusa, se non scontata, anche soltanto in parte, conservi piena validità ed efficacia nella stagione successiva, dovendo trovare completa esecuzione a decorrere dalla prima giornata, in questo caso di campionato.

A tale proposito la normativa applicabile è di inequivocabile chiarezza nel disporre che "...le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nell'anno sportivo in cui sono state comminate, debbono essere scontate, sia pure per il solo residuo nell'anno sportivo successivo, anche nel caso in cui il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato società o categoria" (art.48, n.5 del Regolamento di Giustizia).

Ne consegue che l'irregolare impiego, in quanto squalificato, dell'atleta Weber, abbia inficiato la gara,



impedendone il regolare svolgimento sul piano dell'equità sportiva e che pertanto debba essere decretata la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0 a carico della squadra in difetto, che sul campo si era invece imposta con il risultato di 4-2.

Appare poi punibile, ai sensi dell'art. 2, n.1 del Regolamento di Giustizia, anche la società, da ritenersi direttamente responsabile dell'irregolare impiego del giocatore Weber e quindi per avere omesso il dovuto controllo in ordine alla posizione di quest'ultimo sul piano

disciplinare. La sanzione ritenuta più appropriata è quella dell'ammenda, quantificata nell'importo di € 400,00.

Anche il legale rappresentante della società è da ritenersi, ai sensi dell'art. 2, n. 3 del Regolamento di Giustizia, corresponsabile dell'illecito impiego del giocatore squalificato ed appare quindi doverosa l'adozione nei suoi confronti di sanzione disciplinare che, in assenza di precedenti, può essere contenuta nella diffida ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia.

L'atleta in difetto non va invece sanzionato, dal momento che è compito ed obbligo esclusivo della società e dei dirigenti responsabili della medesima, informare il proprio tesserato del provvedimento a suo carico e, soprattutto, dare piena attuazione alla sanzione inflitta, vigilando sulla sua corretta applicazione.

Per gli esposti motivi, questo Giudice Unico Sportivo,

- visto l'art. 30 del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società HC Fassa Falcons la sconfitta a tavolino con il punteggio di 5-0, in relazione alla gara del Campionato Junior League – Under 19 disputata contro l'H.C. Como in data 17.09.2023;

- visto l'art. 24, n.3, seconda parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società Fassa Falcon la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento euro) a fronte della mancata esecuzione della decisione GSP22117 dd.28.02.2023 emessa da questo Giudice Unico Sportivo.

- visto l'art. 23 del Regolamento di Giustizia

infligge

al Presidente, nonché legale rappresentante della società Falcons Fassa, la sanzione disciplinare della diffida con invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni della stessa natura e con l'avvertimento che, in caso di recidiva, verrà applicata una sanzione più grave.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra S.s.d Shc Fassa S.d.r.l. (020).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi